

**CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE
CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N.**

CEDENTE

Dati Personali

Nome _____
Cognome _____
Nato/a _____ Il _____
Cittadinanza _____
Codice Fiscale _____
Residente In _____ Prov. _____
Indirizzo _____ Cap _____
Tel. Fisso _____ Cellulare _____
Email _____

Documento Identificativo

Tipo Documento _____ n° _____
Rilasciato Da _____
Il _____ Valido Sino Al _____

CESSIONARIO – Ente Erogatore

FIDES Ente Commissionario per facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A.
Sede Legale e Operativa: Via Ombrone, 2/G 00198 - Roma Tel. 06.42.03.03.1 Fax 06.68.39.20.28 www.fidesspa.com e-mail: fides@fidesspa.com Capitale sociale € 35.000.000,00 i.v. C. F. e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 P.IVA 10537880964 R.E.A. n° 140398 Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB n. 29.
Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

DATORE DI LAVORO

Denominazione _____
P.IVA/CF _____
Sede Di Competenza _____

FONDO PENSIONE

Denominazione _____

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Il presente prestito è stato intermediato da:

in qualità di _____ n. _____
Via/Piazza _____ Telefono _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Fax _____

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cedente, assunto il _____ con qualifica di _____, provveduto della retribuzione mensile netta di € _____, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo in modo particolare, ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con D.P.R. del 05/01/1950 n° 180 (di seguito il "Decreto") e successivi provvedimenti, tra cui il DM del 27.12.2006 n. 313, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, dell'**IMPORTO FINANZIATO LORDO** di € _____ che si obbliga con il presente atto a restituire mediante cessione "pro-solvendo" di N° **QUOTE** _____ della sua retribuzione uguali, mensili e consecutive e per la durata di N° **MESI** _____ e per l'importo di € _____ **CADAUNA QUOTA**, costituite da capitale ed interessi, come meglio specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti previsti dal Decreto e successivi provvedimenti e dall'art. 1198 c.c..

Il prestito si intende concesso al **T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)** del _____ %.

In sede di erogazione del prestito, saranno trattenuti sull'anzidetto "Importo Finanziato Lordo":

- (A) € _____ **INTERESSI DI DILAZIONE ANNUI NOMINALI**
- (B) € _____ **SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI**
- (C) € _____ **COMMISSIONE D'INTERMEDIAZIONE**

Dedotti gli importi delle voci suddette, l'**IMPORTO NETTO** dell'operazione è di € _____, somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti/pignoramenti che il Cedente abbia in essere.

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) _____ %; gli importi di cui alle voci (A), (B) e (C) - sopra indicati - sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G.;

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) _____ %; ad eccezione dell'importo di € _____ - riferito agli Oneri Fiscali ed accorpato nella voce "(B)" - tutti gli importi di cui alle voci (A), (B) e (C) sono inclusi nel calcolo del T.E.G.

ULTERIORI ONERI APPLICATI AL RAPPORTO CONTRATTUALE OVVERO AL VERIFICARSI DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE

- **Importo giornaliero da corrispondere in caso di recesso (30 gg):** 0,00 €
- **Interessi di mora (calcolati su base annua):** T.A.N. di contratto
- **Penale Decadenza Beneficio del Termine** (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT): 1%
- **Indennizzo per rimborso anticipato del finanziamento:**
 - Durata residua del contratto: a) maggiore di 1 anno pari all'1% del capitale rimborsato in anticipo; b) minore di 1 anno pari allo 0,5% del capitale rimborsato in anticipo;
 - Debito residuo pari o inferiore a 10.000 Euro: nessun indennizzo;
 - In ogni caso l'indennizzo non supera l'importo degli interessi ancora dovuti;
- **Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto dal Cliente** (ulteriore o con maggior frequenza rispetto a quella prevista per legge; es. conteggio estintivo, contratto, ecc): € 10,00
- **Spese per il recupero stragiudiziale del credito:** 20% dell'importo scaduto e non corrisposto.
- **Spese per il recupero giudiziale del credito:** a carico del Cedente in base al tariffario forense pro-tempore vigente.

Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese e capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c.. Gli interessi di dilazione sono calcolati su base mese 30 gg. considerando 12 mesi di uguale durata, secondo un piano di ammortamento "alla francese", vale a dire con rate costanti, quota interessi decrescente e quota capitale crescente.

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni economiche, si rinvia al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituisce il frontespizio del presente contratto.

Data _____

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Conclusione del contratto ed erogazione del finanziamento.

Il contratto si conclude nel momento in cui il Cedente ha ricevuto copia del presente atto sottoscritta da Fides per accettazione. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benessere da parte dell'Amministrazione pubblica o Azienda privata dove il Cedente lavora, sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cedente stesso, nonché alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la cessione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede.

2. Notifica del contratto al datore di lavoro e modalità di rimborso delle quote.

Per effetto della presente cessione, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Cedente dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Cessionario a mezzo bonifico bancario sul c/c 00000461200, IBAN: IT21F0344033106000000461200 acceso presso BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. ovvero sul c/c 000043875004, IBAN: IT12N0760103200000043875004 acceso presso BANCOPOSTA S.p.A., entrambi intestati a Fides S.p.A.. È facoltà di Fides modificare unilateralmente e discrezionalmente, in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro numero di conto corrente postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

3. Importo Netto e ritenute sulla somma erogata.

Il Cedente è consapevole che la somma che sarà erogata a suo favore ammonta a quanto indicato nella voce "Importo Netto", dopo aver trattenuto in un'unica soluzione dall' "Importo Finanziato Lordo", le somme riferite alle voci di seguito riportate:

"(A)": gli interessi di dilazione annui nominali applicati in misura scalare mensile secondo un piano di ammortamento "alla francese". In caso di estinzione anticipata del finanziamento al Cliente sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere;

"(B)": 1) i costi fissi per l'istruttoria della pratica (a titolo esemplificativo: la verifica della completezza e regolarità della documentazione, la gestione del trattamento dati, i controlli formali e di merito, la valutazione del merito creditizio del Cedente e la delibera conseguente, l'acquisizione del benessere); 2) gli oneri fiscali.

Gli importi di cui alla presente voce non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (*up front*);

"(C)": la remunerazione dovuta alla rete di vendita (Agenti in attività finanziaria, Società di Mediazione creditizia, Intermediari finanziari o Banche) a cui il Cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi. La suddetta remunerazione è riconosciuta a fronte di attività volte a: i) individuare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, ii) mettere in contatto il Cedente e Fides; iii) concorrere all'istruttoria della pratica di finanziamento; iv) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento; v) ogni altra attività eventualmente prestata ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento. Gli importi di cui alla presente voce non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (*up front*). Nulla è dovuto alla rete distributiva dal Cedente oltre a quanto previsto dalla presente voce.

4. Diritto di recesso del Cedente.

Ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il Cedente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione del contratto – da individuarsi nella data di sottoscrizione riportata sul presente contratto – o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceva tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. Il Cedente che intende recedere dal contratto deve inviare una comunicazione al fax n. 06/68392028 o a mezzo e-mail crediti@fidesspa.com e confermata a mezzo raccomandata A.R. entro le 48 ore successive, a Fides S.p.A., Via Ombrone, 2/G – 00198 Roma, c.a. Area Crediti. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a restituire il capitale e a rimborsare le somme non ripetibili corrisposte da Fides alla pubblica amministrazione. In via di maggior favore verso la

Clientela, Fides non addebita interessi convenzionali nei 30 giorni a disposizione del Cedente per la restituzione dell'importo ricevuto.

5. Estinzione anticipata del finanziamento.

Il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati all'art. 2 del presente contratto o attraverso assegno circolare – l'importo dovuto a Fides corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché un Indennizzo così come definito nelle Condizioni Economiche del presente contratto.

Importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: sono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione con esclusione degli interessi a scadere (voce "A"), secondo il criterio a scalare c.d. "alla francese".

Importi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento: gli importi indicati alle voci "(B)" e "(C)" non sono oggetto di rimborso in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito (*up front*), indipendentemente da un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento che dovesse intervenire successivamente.

6. Modalità di rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La cessione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Cedente autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Cedente sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Cessionario sino all'estinzione del debito. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Cedente autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o Fondo Pensionistico ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione. Il cedente si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 6, come modificato dalla legge 29/5/1982 n° 297, se ed in quanto a lui applicabile.

7. Trasferimento presso altro datore di lavoro.

Nel caso in cui il Cedente passasse alle dipendenze di altra Amministrazione pubblica o di un'Azienda privata, il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile, nonché possa applicare quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, fino all'estinzione del prestito. A tal fine, il Cedente si obbliga, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge, a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Cessionario e al datore di lavoro da cui si allontana, affinché quest'ultimo possa inviare a quello ove assumerà servizio il conto della presente cessione. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

8. Riduzione della retribuzione.

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

9. Polizze assicurative.

Il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio prevede, obbligatoriamente per legge, l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento. A tal riguardo, il Cedente prende atto che Fides ha stipulato con una Compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio:

Una polizza vita a garanzia del rischio premiorienza del Cedente

Il Cedente dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto di assicurazione ex art. 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sullo stato di salute.

La polizza assicurativa vita non avrà validità se le dichiarazioni rilasciate dal Cedente sul suo stato di salute siano risultate inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 c.c.) o, comunque, false od alterate. In tal caso Fides (o la Compagnia assicurativa) potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Al di fuori del caso sopra citato, la premiorienza del Cedente determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo a scadere, computato alla data del decesso.

A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito, qualora non vi siano insoluti pregressi, si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

In presenza, invece, di importi insoluti precedenti alla data del decesso (che non sono mai coperti dalla polizza assicurativa), Fides potrà rivalersi nei confronti degli Eredi del Cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Una polizza credito a garanzia del rischio di mancato adempimento, da parte del Cedente, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro

Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Cedente ed il relativo: datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

10. Mancato, ritardato o inesatto pagamento.

In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Cedente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Cedente moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

11. Segnalazione dei crediti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Fides è tenuta ad effettuare apposite e tempestive segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in merito all'esposizione nei confronti della propria Clientela, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti) nonché secondo i criteri indicati dall'Autorità di Vigilanza nella comunicazione 0613436/15 "Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione. Comunicazione del 4 giugno 2015". Eventuali segnalazioni relative al mancato, ritardato o inesatto pagamento saranno diffuse all'intero sistema bancario e finanziario e ciò potrà rendere più difficile l'accesso al credito.

12. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) la cessazione del rapporto di lavoro, come eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio mensile; c) stato di detenzione; d) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cedente per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali e/o omissioni circa l'esistenza di vincoli sulla retribuzione ed anticipazioni sul TFR o su somme equipollenti; e) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. In tutti i casi sopra menzionati, il Cedente dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni,

decorreranno sull'intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti precisati dall'art.10. Qualora il Cedente abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

13. Cessione del contratto.

Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso. Il Cessionario si impegna a rendere noto al Cedente l'eventuale avvenuta cessione del contratto, dandone comunicazione scritta, ove richiesto, ai sensi di legge. Il Cliente ha sempre il diritto di opporre al nuovo cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti di Fides anche in deroga al disposto dell'art.1248 c.c.

14. Comunicazioni al Cedente.

Fides invia, almeno una volta l'anno, le comunicazioni al Cedente affinché quest'ultimo abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. La comunicazione riporta ogni informazione rilevante, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. È diritto del Cedente ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento del prestito, nonché richiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

15. Foro competente ed elezione di domicilio.

Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del Cedente. Il Cedente elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., ogni successiva variazione.

16. Reclami, Ricorsi e Conciliazione.

Il Cedente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Ombrone, 2/G – 00198 Roma c.a. Ufficio Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclamifides@fidesspa.com ovvero all'indirizzo PEC reclamifides@postacert.cedacri.it. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il Cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il Cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

17. Organo di Vigilanza.

Fides S.p.A. è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Dichiaro la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti nella presente richiesta di finanziamento e di aver preso visione e di accettare espressamente le Condizioni Economiche e le Condizioni Generali di Contratto sopra riportate.

Dichiaro, altresì

- Di aver ricevuto in data _____: il documento contenente le **"Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"**, la **"Tabella Usura"** e le **"Guide Pratiche"** sul ricorso all'ABF e sul **Credito al Consumo**.
- Di non essermi avvalso - oppure **barrando la casella** di essermi avvalso - della possibilità di ricevere, prima della sottoscrizione del contratto, copia del testo contrattuale idoneo per la stipula.
- Di aver ritirato copia del presente contratto interamente compilata, sottoscritta e completa delle **"Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"**.
- Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui all'art. 125-bis TUB via e-mail all'indirizzo indicato nel presente contratto.

Data _____

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Firma del Cliente

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Dichiaro di approvare espressamente l'art. 1 (erogazione del finanziamento subordinata al benessere e all'invio dei documenti), art.2 (facoltà unilaterale attribuita al Cessionario di modifica delle modalità di versamento), art.5 (mancato rimborso degli importi nel caso di estinzione anticipata), art.6 (divieto di richiedere anticipazioni sul TFR), art.7 (assunzione di responsabilità; spese, oneri e perdite di valuta a carico del Cedente), art.9 (diritto di surroga della compagnia assicurativa al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente per le somme che dovessero pagare per effetto della garanzia rischi impiego), art.10 (mancato, inesatto o ritardato pagamento, interessi di mora), art.12 (decadenza del beneficio del termine e risoluzione, anche di altri contratti in essere con il Cessionario, applicazione penale dell'1% di quanto dovuto al momento della DBT), art. 13 (cessione del contratto), art. 15 (foro competente ed elezione del domicilio).

Data _____

Firma del Cliente

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Io sottoscritto _____, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07, anche con riferimento all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le firme di cui al presente modulo sono vere ed autentiche, sono state apposte in mia presenza e che le generalità riportate nel presente modulo, corrispondono a quelle dei documenti identificativi validi ed esibiti in originale.

Data _____

Firma dell'Incaricato all'identificazione

ACCETTAZIONE FIDES

Fides dichiara di accettare la presente richiesta di finanziamento alle condizioni contrattuali sottoscritte dal Richiedente/Cedente.

Data _____

Fides S.p.A.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta della Fides S.p.A., si notifica il presente atto alla società